

È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul “metodo mafioso” alla luce del processo Aemilia.

di *Matteo Gambarati*

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, SEZIONE PENALE, 10 LUGLIO 2019 (UD. 31 OTTOBRE 2018), N. 1155

PRESIDENTE FRANCESCO CARUSO, GIUDICE ESTENSORE ANDREA RAT

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le tesi sul tappeto. – 3. La mafia delocalizzata. – 4. Le osservazioni svolte dal Tribunale di Reggio Emilia. – 5. L’effettività dell’intimidazione. – 6. Osservazioni conclusive.

1. Premessa.

Il presente contributo affronta lo spinoso tema delle mafie “silenti”, al fine di verificare se tali fenomeni criminali - che solitamente si sviluppano in contesti sociali storicamente refrattari alle associazioni mafiose “tradizionali” - possano, malgrado le peculiarità con cui si manifestano, rientrare nel perimetro della fattispecie descritta all’art. 416*bis* c.p.¹.

La questione è di particolare attualità ed assume importanti risvolti tanto sul piano teorico quanto sotto il profilo del diritto quotidianamente praticato nelle aule giudiziarie.

Si avverte, infatti, l’esigenza di stabilire quali siano sul piano dogmatico le condizioni indefettibili per ritenere integrato l’elemento cardine del reato *de quo*, ovvero sia il cosiddetto “metodo mafioso”, descritto dal legislatore quale “*forza di intimidazione del vincolo associativo*” e “*condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva*”².

Tale impellenza discende, inoltre, dal fatto che proprio in tema di reati associativi é in corso un estenuante confronto dialettico tra giurisprudenza nazionale ed europea, ove quest’ultima non esita a reclamare il pieno rispetto dei principi di tassatività delle norme penali incriminatrici e di prevedibilità degli esiti giudiziari³.

¹ Introdotta nel codice penale con la legge Rognoni-La Torre del 1982; sul tema v. *ex plurimis*, R. BERTONI, *Prime considerazioni sulla legge antimafia*, in *Cass. pen.*, 1983, 1017; G. FORTI, *Art. 416 bis c.p.*, in *Comm. Breve Dir. Pen.*, CRISPI STELLA ZUCCALÀ, (a cura di), 2008, 983 ss.

² *Cfr. I. MERANDA e C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416bis tra teoria e diritto vivente*, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 24 gennaio 2019.

³ Sul tema si rimanda a G. CANZIO, *Nomofilachia, valore del precedente e struttura della motivazione*, in *corteappellomilano.it*; O. DI GIOVINE, *Come la legalità europea sta*

A tal riguardo, v'è chi ha osservato che si tratta “*allora di verificare se la giurisprudenza sul metodo mafioso consente o meno l'individuazione di un vero e proprio "diritto vivente", o almeno di scorgere i contorni di un diritto sufficientemente stabilizzato, che funga da parametro di apprezzamento soggettivo – dal punto di vista dell'agente – della rischiosità penale delle condotte, e quindi possa consentire una positiva valutazione della norma in action in termini di tassatività*”⁴.

Il dibattito, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, ruota attorno all'elemento dell'intimidazione previsto dall'art. 416bis, comma 3, c.p., e, di conseguenza, all'interpretazione che di esso si fornisce.

La presente disamina è svolta alla luce della recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia - all'esito del c.d. *maxi* processo “Aemilia” - con la quale sono stati condannati diversi esponenti di una cosca di matrice ‘ndranghetista radicata in Emilia a partire dai primi anni 90⁵.

In particolare, si pone a confronto l'orientamento ermeneutico sposato dal Tribunale emiliano con quelli emersi sulla questione in seno alla giurisprudenza di legittimità. A questo proposito, giova ricordare preliminarmente che proprio in ragione di un asserito contrasto sono state rimesse già in due occasioni - prima nel 2015⁶ e poi nel 2019⁷ - alle Sezioni Unite della Suprema Corte le decisioni riguardanti alcuni consorzi criminali “delocalizzati”, per chiarire in che termini debba configurarsi l'intimidazione “*qualora emerga la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale con l'organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento*”.

Come noto, in entrambi i casi il Primo Presidente non ha tuttavia ritenuto esservi un contrasto tale da giustificare la rimessione⁸.

riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell'interpretazione, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 5 novembre 2012; M. DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza fonte*, Milano, 2011, 63 e ss.; F. VIGANÒ, *Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte EDU*, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 26 aprile 2016.

⁴ Così letteralmente L. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al “pericolo d'intimidazione” derivante da un contesto criminale?*, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 9 giugno 2016.

⁵ Trib. Reggio Emilia, 10 luglio 2019, n. 1155, in questa *Rivista*, <http://www.giurisprudenzapenale.com/2019/11/23/depositata-la-sentenza-del-tribunale-reggio-emilia-nel-processo-aemilia/>.

⁶ Cass. pen., Sez. II, ord. 28 aprile 2015, nn. 15807 e 15808. Con provvedimento presidenziale del 28 aprile 2015, reso ai sensi dell'art. 172 disp. att. cod. proc. pen., gli atti venivano restituiti alla Sezione rimettente.

⁷ Cass. pen., Sez. I, ord. 17 aprile 2019, n. 15768, con nota di L. NINNI, *Alle Sezioni Unite la questione della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso con riguardo ad articolazioni periferiche di un sodalizio mafioso in aree “non tradizionali”*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, fasc. 6/2019, 23 ss.. Con provvedimento presidenziale del luglio 2019, reso ai sensi dell'art. 172 disp. att. cod. proc. pen., gli atti venivano restituiti alla Sezione rimettente.

⁸ Di certo non avrà colto con favore tale provvedimento C. VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al Nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 5 ottobre 2015, il quale, già nel 2015, aveva

Eppure il dibattito non appare sopito, specie laddove venga a radicarsi una nuova cellula periferica che conservi un apprezzabile collegamento organizzativo e funzionale con il sodalizio originario.

A onor del vero la disputa, oggi attuale (e nemmeno troppo latente) in relazione a queste particolari consorzierie, ha origine nella contrapposizione tra i diversi orientamenti ermeneutici sorti già a partire dalle prime applicazioni della fattispecie di cui all'art. 416bis c.p..

2. Le tesi sul tappeto.

Definiti i termini del problema, appare ora dirimente ricostruire, seppure per sommi capi, gli indirizzi interpretativi che si sono affacciati in giurisprudenza e dottrina in ordine alla natura del reato di associazione di tipo mafioso e, in particolare, al ruolo dell'intimidazione nella struttura della norma incriminatrice.

Secondo un primo orientamento la fattispecie *de qua*, al pari di quella prevista all'art. 416 c.p., deve considerarsi reato associativo puro, dovendo l'espressione "si avvalgono" essere letta in un'ottica squisitamente finalistica, come se dicesse "intendano avvalersi".

Tale filone di pensiero, così opinando, relega la forza intimidatrice a oggetto del dolo specifico richiesto, e conseguentemente amplia in modo considerevole il perimetro della norma: la capacità di intimidire dell'associazione potrebbe, infatti, sussistere anche solo sul piano potenziale⁹.

Un secondo orientamento, invece, qualifica il reato in parola non già di natura associativa pura, bensì mista, nel senso che ritiene debba sussistere unitamente al vincolo associativo in ogni qual caso anche il diverso e ulteriore requisito oggettivo dell'attualità dell'intimidazione, e sostiene che tale forza debba essere necessariamente esteriorizzata¹⁰.

manifestato diverse riserve in ordine alla decisione del Primo Presidente delle Sezioni Unite di non dirimere il contrasto ritenendolo componibile.

⁹ A favore di questa tesi A. BALSAMO e S. RECCHIONI, *Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 18 ottobre 2013, 19 ss.; R. BERTONI, *Prime considerazioni sulla legge antimafia*, cit., 1018; R. M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d.mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in *dirittopenalecontemporaneo.it*, 10 novembre 2015; in giurisprudenza Cass. pen., Sez. I, n. 5888, 10 gennaio 2012, Garcea, Rv. 252418; Cass. pen., Sez. II, n. 4304, 11 gennaio 2012, Romeo, Rv. 252205; Cass. pen., Sez. V, n. 45711, 2 ottobre 2003, Peluso, Rv. 227994; Cass. pen., Sez. V, n. 38412, 25 giugno 2003, Di Donna, Rv. 227361.

¹⁰ I. MERANDA e C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416bis tra teoria e diritto vivente*, cit., ove si afferma che "il metodo mafioso oggettivamente inteso, richiedendo una sua esteriorizzazione per essere accertato processualmente, favorisce un giudizio sulle persone per quel che "fanno" e non su quel che "sono"; in giurisprudenza Cass. Pen., sez. F, 12 settembre 2013, n. 44315, Cicero, Rv. 258637; Cass. pen., Sez. I, 16 maggio 2011, Baratto, n. 25242, Rv. 250704; Cass. pen., Sez. I, 10 luglio 2007, n. 34974, Brusca, Rv. 237961; Cass. pen., Sez. V, n. 19141, 13 febbraio 2006, Bruzzaniti, Rv. 234403; Cass. Pen., sez. VI, 11 gennaio 2000, Ferone, Rv. 216632; Cass. pen., Sez. 5, n. 4307, del 19 dicembre 1997, Magnelli, Rv. 211071.

Si chiarisce peraltro che, diversamente dall'associazione per delinquere, il consorzio mafioso deve aver ottenuto nell'ambiente di riferimento una effettiva ed attuale capacità di intimidazione derivante dal solo fatto di esistere e operare¹¹.

Dunque, una forza riconducibile impersonalmente al sodalizio e autonoma rispetto all'operato dei singoli partecipi¹².

In dottrina si è inoltre registrato un terzo orientamento, cosiddetto intermedio, che ricava dall'elemento della forza di intimidazione due diversi profili, uno statico e l'altro dinamico: nella sua dimensione statica l'intimidazione dovrebbe risultare attuale, effettiva e riscontrabile, mentre nell'accezione dinamica potrebbe conservare portata meramente potenziale, attenendo in questo senso alla capacità di sfruttamento della predetta carica soprafattrice per il perseguimento dei fini associativi¹³.

Di conseguenza, mentre la dimensione statica dell'intimidazione dovrebbe dar luogo, in termini di causa-effetto, ad un "assoggettamento generico" dei consociati - inteso come risvolto passivo della carica intimidatoria, riscontrabile all'esterno quale alone di intimidazione diffusa - da reputarsi anch'esso elemento oggettivo di fattispecie; la dimensione dinamica determinerebbe solo potenzialmente un "assoggettamento specifico", da considerarsi oggetto del programma associativo (coperto da dolo specifico)¹⁴.

Ebbene, appare evidente l'anticipazione di tutela che si verifica ove venga accolto l'approccio ermeneutico estensivo, dovendo parlarsi inevitabilmente di reato di pericolo presunto: in questo modo, in effetti, non sarebbe necessario verificare l'effettiva messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

A questo proposito, è stato osservato che tale orientamento parrebbe congegnato per fornire risposte maggiormente incisive sotto il profilo politico criminale, a scapito del principio costituzionale di offensività¹⁵.

¹¹ Per un'ulteriore argomentazione di tipo storico a sostegno della tesi G. DE VERO, *Tutela dell'ordine pubblico*, Milano, 1988.

¹² R. CANTONE, voce *Associazione di tipo mafioso*, in *Dig. disc. pen.*, Milano, 2011, 12 ss; G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, III ed. aggiornata, 2015, 124.

¹³ G.A. DE FRANCESCO, voce *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Milano, 1987, 312 ss.; A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993.

¹⁴ G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 144; in giurisprudenza tale distinzione tra "assoggettamento generico" e "assoggettamento specifico" è stata recepita da Cass. pen., Sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535.

¹⁵ Contra. L. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, cit., il quale pur riconoscendo che l'associazione di stampo mafioso sia reato di pericolo chiarisce che "lo è nel senso che la avvenuta realizzazione dei suoi elementi costitutivi mette a rischio l'ordine pubblico, oltre che – almeno quando si tratti di organizzazioni di grandi dimensioni – beni giuridici come l'ordine economico, la libera partecipazione dei cittadini alla vita politica ed altri ancora. Non, invece, nel senso che la presenza degli elementi costitutivi della fattispecie si possa manifestare, o probabilmente si manifesterà, in futuro. Stravolgere questa ovvietà per sostenere l'incriminazione di mere potenzialità, per quanto serie, di futuro avvalimento di un metodo mafioso non ancora in atto (ma semplicemente "pronosticato" in base a legami con

La tesi restrittiva - certamente più fedele al dettato letterale e maggiormente rispettosa dei principi di stretta legalità e materialità - è invece coerente con la posizione dottrinale secondo cui la fattispecie di associazione di tipo mafioso deve ritenersi in parte reato di pericolo - in rapporto all'ordine pubblico genericamente inteso, alla libertà di iniziativa economica, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, nonché alla libertà di voto - e in parte reato di danno, in relazione alla libertà morale dei consociati, dovendo quest'ultimo interesse essere effettivamente leso avvalendosi di una carica intimidatoria reale e obiettivamente riscontrabile: è necessario, insomma, ravvisare una dimensione di danno attuale ed effettiva in connessione con il requisito oggettivo del "metodo mafioso"¹⁶.

Tuttavia, tra coloro che avallano questa tesi vi sono posizioni discordanti allorché si debba precisare quali siano le condizioni per l'esistenza di una intimidazione effettiva.

Da una parte, infatti, vi è chi afferma che dovrebbero essere adottati singoli atti di violenza e minaccia in via continuativa ed attuale¹⁷, e dall'altra chi ritiene che l'intimidazione sarebbe di già effettiva ove l'associazione sia in grado di mantenere un alone di terrore¹⁸, o perlomeno il controllo di una parte apprezzabile dell'ambiente di riferimento, stante la "fama criminale" consolidatasi nel tempo¹⁹.

In particolare, coloro che non richiedono l'adozione di singoli atti di violenza o minaccia ritengono doveroso precisare che i comportamenti diretti a conferire

associazioni radicate in aree tradizionali) varca i limiti di tipicità della norma, fino a ridurre l'associazione mafiosa a un vero e proprio doppione dell'associazione per delinquere".

¹⁶ I. MERANDA e C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416bis tra teoria e diritto vivente*, cit, ove si afferma "che le finalità programmatiche perseguite dal sodalizio criminale costituiscano la fonte di un pericolo incombente per la collettività e che da questo punto di vista il delitto di associazione mafiosa va considerato un reato di pericolo, sono rilievi in sé non censurabili. Ma l'equivoco è un altro: ossia che la giurisprudenza, enfatizzando la natura di reato di pericolo dell'associazione mafiosa, finisce per ignorare o addirittura escludere la dimensione del danno, attuale ed effettivo, connesso proprio al requisito di fattispecie oggettivamente inteso e incarnato nel metodo mafioso."

¹⁷ Sono di questo avviso G. DE VERO, *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, 385 ss.; C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta dell'art 416bis?*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2015, 381, ove si afferma che "Se si vuole davvero rimanere fedeli – al di là di comode scorciatoie probatorie di tipo presuntivo – ai vincoli imposti dal ricorso al modello del reato associativo a struttura mista, sembrerebbe allora non residuare altra possibilità se non quella di recuperare, con limitato riferimento ai contesti ambientali tradizionalmente immuni dal controllo mafioso del territorio, l'impostazione ricostruttiva di chi, con più generale riferimento ai contesti territoriali di tradizionale radicamento, aveva ritenuto necessario il compimento di specifici atti di sfruttamento della forza di intimidazione".

¹⁸ L'espressione è di G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 124 ss.; tuttavia l'utilizzo di tale concetto non è stato accolto con favore da A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 63 ss. perché, secondo l'autore, tale stato permanente di timore diffuso nel territorio in cui opera l'associazione è difficile da distinguere dalla condizione di assoggettamento e di omertà.

¹⁹ È di questo avviso A. MADEO, *Riscossione organizzata di tangenti da parte di pubblici ufficiali, intimidazione dei concussi e configurabilità dell'associazione di tipo mafioso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 705.

all'associazione una certa "fama criminale" non possono considerarsi inclusi nel modello legale, ma si collocano in una fase anteriore rispetto all'integrazione della fattispecie di cui all'art. 416bis c.p.²⁰.

Ovviamente, gli esponenti di questo filone di pensiero non escludono che tale *vis* possa essere perpetrata anche dopo la fase di costituzione del sodalizio (magari per ribadire la propria forza), ma si tratterebbe di una mera eventualità.

Al di là dell'accoglimento dell'una o dell'altra tesi non appare revocabile in dubbio che la giurisprudenza ampiamente maggioritaria si sia adeguata - seppure con diverse sfaccettature - all'orientamento restrittivo: a riprova dell'assunto si rimanda alla recentissima ordinanza di restituzione del Primo Presidente delle Sezioni Unite, con la quale, nel non ravvisare un contrasto effettivo, è stato ribadito che *"In definitiva, il prisma rappresentato dai variegati arresti sul tema, può sostanzialmente ricondursi ad unità là dove si considera il presupposto ermeneutico comune che anche nel caso della delocalizzazione richiede, per poter riconoscere la natura mafiosa dell'articolazione territoriale, una capacità intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile"*.

Senonché, proprio in relazione al particolare fenomeno della mafia "delocalizzata" la tesi estensiva sembrerebbe riemergere in alcune pronunce, probabilmente per sopperire alle maggiori difficoltà dell'accusa nel dimostrare la sussistenza del sodalizio mafioso e alleggerire lo sforzo del giudicante nell'adempimento dell'onere motivazionale²¹.

Pertanto, appare ora necessario soffermarsi sulle peculiarità con cui si è recentemente manifestata la mafia nei territori tradizionalmente insensibili alle consorterie "storiche".

3. La mafia "delocalizzata".

Nell'ultimo ventennio, come accennato, si sono sviluppati nuovi modelli associativi presso realtà territoriali storicamente immuni al "virus mafioso", tra cui (al di là delle "mafie straniere") assumono particolare interesse i sodalizi costituenti diramazioni o affiliazioni di una preesistente mafia "storica"²².

²⁰ G. BORRELLI, *Il metodo mafioso, tra parametri normativi e tendenze evolutive*, in *Cass. pen.*, 2007, 2781 ss.; G.A. DE FRANCESCO, voce *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. d. pen.*, vol. I, Milano, 1987, 310; G. INSOLERA, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Bologna, 1996, 72.

²¹ G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, 1997; G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 126.

²² Sul problematico rapporto tra le associazioni criminali straniere e l'art. 416bis c.p. si rimanda a G. AMATO, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra "diritto penale giurisprudenziale" e legalità*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, fasc. 1/2015, 266 ss.; C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta dell'art 416bis?*, cit., 354 ss.; in giurisprudenza *Cass.* 30 maggio 2001, Hsiang Khe Zi, in *Foro it.*, 2004, 6 (sulla mafia cinese a Firenze); *Cass.* 13 marzo 2007, I.E.I, in *Dir. imm. e citt.*, 2008, 209 (sulla mafia nigeriana a Torino); *Trib. Bari* 28 marzo 2003, Chen Jan Zhong, in *Foro it.*, 2004 (sui cinesi levantini a Bari); in *Foro it.*, 2007, II, p. 510.

Per quanto il fenomeno possa essere ricondotto ad un unico grande movimento, al suo interno si registrano, sostanzialmente, due sottocategorie.

Da una parte vi sono cellule che si potrebbero definire di neoformazione, le quali, pur mutuando anche solo in parte il proprio sistema organizzativo da quello ideato da una delle mafie “tradizionali”, non conservano alcun collegamento funzionale con esse.

Dall'altra, invece, vi sono sodalizi che, sebbene di nuovo conio, mantengono una certa interdipendenza con l'organizzazione principale, e fungono da punto di riferimento periferico di quest'ultima presso un nuovo territorio.

In questi casi il rapporto tra le due cosche potrebbe paragonarsi a quello che intercorre tra la *Holding* di un gruppo di imprese ed una delle controllate: quest'ultima per implementare il proprio volume d'affari fa ausilio del “*brand*” della capogruppo e “si avvale” almeno in parte del suo comparto aziendale, magari attraverso un contratto d'affitto d'azienda.

Orbene, come accennato poc'anzi, proprio in relazione alle cosiddette “cellule delocalizzate” sono state rimesse due questioni alle Sezioni Unite in un ristretto lasso temporale, al fine di ottenere chiarimenti su quale sia la carica intimidatoria minima e necessaria per veder integrata l'associazione di stampo mafioso nei confronti della consorterìa “delocalizzata”.

Secondo un primo indirizzo il requisito della intimidazione dovrebbe ritenersi sussistente per il solo fatto che la cellula periferica conservi un collegamento funzionale con la casa madre, senza che si debbano verificare effettività e attualità dell'intimidazione nel territorio ove la prima si è radicata²³.

L'orientamento in parola giunge a tali conclusioni propendendo per l'unitarietà dell'associazione mafiosa presa in esame: si dovrebbe partire dall'assunto secondo cui non si è in presenza di differenti sodalizi criminali, ma di uno solo, sviluppatosi in diverse aree territoriali.

Muovendo da tale considerazione non sarebbe dunque necessario accertare che in seno alla nuova cellula vi sia un'effettiva forza intimidatrice, essendo sufficiente che ciò contraddistingua la consorterìa originaria.

Tuttavia, ove risulti assente il summenzionato rapporto di interdipendenza, tale filone giurisprudenziale riafferma di dover acclarare l'esistenza dei requisiti di effettività e attualità presso il territorio di nuovo approdo.

²³ V. in particolare Cass. pen., Sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666, Bandiera, Rv. 264471 (nel processo c.d. Albachiara) ove si afferma che “*può senz'altro ritenersi che, una volta raggiunta la prova dei connotati distintivi della 'ndrangheta e del collegamento con la casa madre, la nuova formazione associativa sia, già in sé, pericolosa per l'ordine pubblico, indipendentemente dalla manifestazione di forza intimidatrice nel contesto ambientale in cui è radicata. I singoli partecipanti, che erano, di certo, ben consapevoli di non aderire ad un circolo ricreativo o ad un'associazione no-profit, sono stati giustamente chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 416 bis c.p.*”; Cass. pen., Sez. V, n. 28722, 24 maggio 2018, Demasi, Rv. 273093 Cass. pen., Sez. II, 28 marzo 2017, n. 24850, Cataldo A., Rv. 270290.

Questo approccio ermeneutico è stato fortemente criticato osservando che in questo modo la fattispecie di cui all'art. 416bis c.p. verrebbe di fatto concepita come se fosse una “norma a geometrie variabili”: la forza di intimidazione dovrebbe essere esternata concretamente solo in caso di cosca autonoma, mentre in presenza di cellula “delocalizzata” tale elemento potrebbe presumersi o comunque rimanere sul piano potenziale, così dando luogo ad una distinzione a ben vedere collidente con l'art. 3 Cost..

Del resto, l'indirizzo è stato altresì censurato osservando che non può esservi un rapporto causa-effetto tra intimidazione e assoggettamento-omertà ove il primo anello della “catena” causale resti relegato al piano meramente potenziale²⁴.

Si eccipisce, infatti, che debba essere proprio la carica sopraffattrice promanante dall'associazione a ingenerare uno stato di apprezzabile sudditanza dei consociati²⁵.

Un secondo orientamento, diversamente opinando, sostiene che, indipendentemente dalla sussistenza del collegamento con la cosca mafiosa originaria, debba essere sempre verificato l'attuale, concreto ed effettivo esercizio dell'intimidazione promanante dal nuovo gruppo in sé nell'ambiente circostante²⁶.

Senonché, anche propendendo per questa posizione si rinnova il problema di stabilire a quali condizioni l'intimidazione possa dirsi attuale: al di là di clausole di stile, in effetti, non sempre la giurisprudenza ha espresso con chiarezza quali debbano essere, anche sotto il profilo probatorio, i riscontri necessari e sufficienti ai fini dell'integrazione di questo elemento oggettivo²⁷.

Orbene, è evidente che la *vexata quaestio* trovi origine nello storico contrasto interpretativo di cui è stata data contezza nel paragrafo precedente.

4. Le argomentazioni svolte dal Tribunale di Reggio Emilia.

Nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità si inserisce la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, con cui è stata provata “*l'esistenza di una cellula*”

²⁴ Per assoggettamento si intende comunemente una condizione di succubanza o di soggezione psicologica in capo alle potenziali vittime, mentre per omertà si intende il rifiuto generalizzato di collaborare con le autorità statali.

²⁵ In termini critici si sono espressi A. APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunzie di “mafia capitale”: tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia solo giuridica*, in *Cass. pen.*, 2016, 112 ss.; L. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al “pericolo d'intimidazione” derivante da un contesto criminale?*, cit.;

²⁶ Tra le tante *Cass. pen.*, Sez. I, n. 55359 del 17 giugno 2016, Pesce, Rv. 269043; *Cass. pen.*, Sez. VI, n. 34874, 15 luglio 2015, Paletta, Rv. 264647; *Cass. pen.*, Sez. II, n. 34147, 30 aprile 2015, Perego, Rv. 264623; *Cass. pen.*, Sez. II, n. 25360, 15 maggio 2015, Concas, Rv. 264120; *Cass. pen.*, Sez. VI, n. 50064, del 16 agosto 2015, Barba, Rv. 26565.

²⁷ Sulla “processualizzazione delle categorie sostanziali”, ovverosia il fenomeno per cui il materiale probatorio disponibile condiziona la costruzione dei concetti sostanziali, G. AMATO, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra “diritto penale giurisprudenziale” e legalità*, cit.; C. VISCONTI, *Mafie straniere e ‘ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta dell'art 416bis?*, cit., 379.

'ndranghetista emiliana radicata nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, autonoma rispetto a quella di Cutro" seppure *"ad essa correlata"*²⁸.

Pertanto i giudici emiliani si sono confrontati con un fenomeno le cui caratteristiche corrispondono in pieno a quelle della cellula c.d. "delocalizzata".

La pronuncia in esame rimarca l'esigenza di accertare un attuale ed effettivo atteggiamento intimidatorio dell'associazione ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 416bis c.p., specificando al contempo che detto elemento non deve necessariamente assumere connotazioni esplicite, spettacolari o addirittura stragiste, potendo estrinsecarsi anche attraverso modalità evocative e implicite.

Nel caso di specie tali chiarimenti, è bene precisarlo, non si sono rivelati decisivi per ritenere integrata la forza di intimidazione - essendosi dimostrata la pesante *"eredità criminale del gruppo associativo e dei suoi vertici che si è creata sul territorio emiliano (in specie reggiano) con la violenza e l'intimidazione fin dagli anni 90, sfociata, addirittura in drammatici fatti omicidari"*²⁹ - ma appaiono di particolare interesse se calati nel dibattito in corso.

Il pregio della pronuncia risiede proprio nel coniugare l'approccio maggiormente fedele al dettato letterale - e al contempo più consono ai principi di stretta legalità e offensività - con preziose delucidazioni in ordine al significato di "attualità ed effettività dell'intimidazione".

Di particolare rilevanza esplicativa appare il passaggio motivazionale in cui il Tribunale, conscio del succitato contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, chiarisce di dover *"aderire, rispetto alle nuove ed autonome strutture mafiose - sia che nascano dal nulla, sia che nascano per diaspora da gruppi tradizionali, fenomeno tutt'affatto differenti, posto che nel secondo caso la nuova consorteria porta con sé la storia e la forza criminale della cosca madre - all'orientamento che attribuisce valore fondante ed imprescindibile alla dimensione effettiva e riscontrabile del metodo mafioso"*, specificando al contempo che tali requisiti *"ben possono identificarsi nelle modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, nel profilo organizzativo, nella disponibilità di armi e nel conflitto con le tradizionali associazioni operanti sul territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva"*³⁰.

Invero, sembra essere accolta la posizione secondo cui una associazione può considerarsi di "tipo mafioso" ove abbia acquisito una sufficiente fama di *"violenza e di potenzialità sopraffattrice ed abbia, quindi, sviluppato intorno a sé una carica autonoma di intimidazione diffusa destinata a costituire elemento cardine della sua struttura organizzativa"*³¹.

²⁸ Trib. Reggio Emilia, 10 luglio 2019, cit., 1942.

²⁹ Trib. Reggio Emilia, 10 luglio 2019, cit., 1934.

³⁰ Trib. Reggio Emilia, 10 luglio 2019, cit., 1933.

³¹ Così letteralmente G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 129.

Tale capacità di incutere timore, dunque, deve provenire dalla associazione in quanto tale, e può definirsi attuale nella misura in cui - alla luce del consolidamento della cosiddetta “fama criminale”, derivante anche da una pregressa attività sopraffattrice - sia presente nel territorio di riferimento un obiettivo e riscontrabile alone di intimidazione diffusa, dal quale derivino, conseguentemente, le condizioni di assoggettamento ed omertà.

Come accennato poc’anzi, nel provvedimento in rassegna si specifica altresì che *“non è necessario che la forza di intimidazione sia esternata attraverso specifici atti di minaccia e violenza, potendosi essa desumere anche dal compimento di atti che, sebbene non violenti, siano evocativi della esistenza attuale della fama criminale dell’associazione”*³².

I giudici emiliani sembrerebbero far propria la tesi sostenuta da Giuliano Turone, secondo cui *“in verità i singoli associati ad un sodalizio di tipo mafioso non hanno generalmente bisogno di attivarsi gran che per intimidire, per la semplice ragione che essi possono perlopiù limitarsi a trarre vantaggio da quell’alone di intimidazione diffusa che promana di per sé dall’associazione stessa”*³³.

In sintesi, sebbene l’intimidazione debba derivare dall’associazione in quanto tale, ciò non significa che vada esternata attraverso particolari atti di violenza e minaccia, potendosi manifestare anche solo attraverso il richiamo della fama criminale costruita nel tempo e ben nota al contesto sociale di riferimento.

5. L’effettività dell’intimidazione.

Le argomentazioni spese dal Tribunale emiliano appaiono in linea con il recente provvedimento del Primo Presidente delle Sezioni Unite, e in un certo senso confermano che - malgrado i tentativi di anticipazione della tutela emersi in alcuni arresti - per la giurisprudenza maggioritaria la forza intimidatrice, quale elemento oggettivo di fattispecie, deve in ogni caso caratterizzare l’associazione in sé ed esplicarsi concretamente nel territorio di riferimento.

Tali coordinate ermeneutiche paiono decisive per recuperare un rapporto dignitoso con i principi di tassatività e materialità, sicché dovrebbero essere osservate anche in presenza di consorterie di nuovo conio radicatesi in territori refrattari alle mafie “storiche”, persino laddove emerga un rapporto di filiazione con un “sodalizio matrice”.

Del resto, così ancorando l’integrazione del reato di associazione di tipo mafioso alla sussistenza di un requisito oggettivo ulteriore, si restituisce centralità al diritto penale

³² Trib. Reggio Emilia, 10 luglio 2019, cit..

³³ G.M. FLICK, *L’associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall’art. 416-bis c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, p. 855; G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 128, ove con un interessante parallelismo si dice che *“la forza intimidatrice de vincolo associativo fa parte del “patrimonio aziendale” dell’associazione di tipo mafioso, così come l’avviamento commerciale fa parte dell’azienda”*.

del fatto, e si allontana il rischio di alimentare pericolose derive fondate su presunzioni riguardanti il tipo d'autore³⁴.

Secondo queste "linee guida", ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 416bis c.p. persino la cellula derivata deve manifestare attraverso taluni atti materiali empiricamente verificabili (non necessariamente violenti o minacciosi) una autonoma carica intimidatoria, anche solo rendendo edotto il contesto sociale di riferimento del proprio collegamento con la consorteria "matrice", e del rischio che venga sprigionata una *vis* equiparabile a quella utilizzata originariamente da quest'ultima³⁵.

Pertanto, attraverso la reminiscenza di quella capacità sopraffattrice "primordiale", la cellula periferica può consolidare una "fama criminale secondaria", dando vita ad un alone di terrore diffuso nell'ambiente circostante senza dover ricorrere a particolari violenze o minacce.

Difatti, nella "spendita" del nome del sodalizio originario e della sua fama criminale potrebbe individuarsi un concreto e materiale avvalimento di una intimidazione in grado di determinare soggezione nei terzi.

Riproponendo il paragone con il gruppo d'impresie si potrebbe affermare che in casi del genere la controllata si avvale della notorietà del "marchio" della controllante per occupare più agevolmente una nuova fetta di mercato sino a quel momento inesplorata.

Del resto, la stessa ordinanza presidenziale del luglio 2019 sembrerebbe suggerire queste considerazioni ove chiarisce che l'effettività dell'intimidazione può promanare "*dalla diffusa consapevolezza*" nell'ambiente circostante "*del collegamento*" della cosca delocalizzata "*con l'organizzazione principale*".

Dunque, rileva la presenza di una originaria forza di intimidazione, attivamente operante anche presso l'inedita area di riferimento grazie alla capacità del nuovo sodalizio di palesarne in modo immanente la coattività, purché poi sia corroborata sul piano probatorio la correlazione eziologica con una condizione di assoggettamento (generica)³⁶.

³⁴ Sul tema si rimanda a M. DONINI, *Il diritto penale di fronte al "neminco"*, in *Cass. pen.*, 2006, 735 ss.; M. DONINI e M. PAPA, (a cura di), *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Milano, 2007; F. PALAZZO, *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in *Quest. giust.*, n. 4/2006, 674 ss..

³⁵ G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 126 e 148, ove in tema di forza intimidatrice parla di "*una capacità ricollegabile alla "pubblica memoria" della sua pregressa attività sopraffattrice, e quindi ad una geniale percezione della sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica, o comunque della sua consolidata consuetudine di violenza e prevaricazione*" e con specifico riferimento alla cellula "delocalizzata" afferma che "*l'associazione derivata (il "locale" di 'ndrangheta dislocatosi in area lontana dalla casa madre) sarà configurabile come associazione di tipo mafioso non appena sia apprezzabile un suo sfruttamento (ancorché solo inerziale) della forza di intimidazione ricollegabile alla casa madre, tale da produrre una soglia di assoggettamento generico in un campione significativo di popolazione dimorante e operante in quell'area*".

³⁶ Sembrerebbe sostanzialmente di questo parere L. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto*

Tuttavia, sembra opportuno precisare che tale modo di essere potrebbe rivelarsi in sé intimidatorio nella misura in cui la fama criminale della mafia “storica” sia ben nota al contesto sociale ove è radicato il sodalizio periferico.

In quest’ottica, relativamente alle regioni settentrionali, tale presupposto può dirsi (forse) appurato solo con riferimento a certe associazioni, tra le quali l’ndrangheta, stante il suo trasversale prestigio criminale domestico³⁷, fermo restando che tale asserita notorietà dovrebbe di volta in volta essere oggetto di accertamento probatorio in rapporto al particolare *locus commissi delicti*³⁸.

Nondimeno, occorre rilevare che tale impostazione - sebbene per molti raggiunga il “giusto” equilibrio tra esigenze di tutela oggettiva dei beni protetti e garanzie individuali - è criticata aspramente da parte di quella dottrina che richiede un *quid pluris*, nel senso che unitamente al possesso del prestigio criminale acquisito dal sodalizio d’origine dovrebbero essere eseguite specifiche violenze materiali e morali, quantomeno nella forma del tentativo³⁹.

Eppure, si osserva che questa posizione dottrinale detta criteri eccessivamente rigidi e finisce per “chiedere troppo o troppo poco”⁴⁰.

Chiederebbe troppo nei casi in cui l’associazione abbia già ottenuto esternamente una fama criminale talmente solida da consentirle di poter effettivamente intimidire senza nemmeno ricorrere alla soglia minima della minaccia penalmente rilevante.

Chiederebbe troppo poco nei casi in cui reiterati atti di violenza e minaccia siano in grado di costituire il sintomo di una forza intimidatrice ancora in divenire: fino a quando l’associazione non riesce a creare paura e dipendenza di per sé stessa - anche

criminale?, cit. ove reputa corretto “specificare”, come sovente avviene, che la “forza di intimidazione” tende a presentarsi, quando sfrutta una reputazione criminale già acquisita, come una “capacità di intimidazione”, ma deve essere chiaro che detta capacità si deve radicare nella diffusa consapevolezza di un rischio imminente di esibizioni di una forza già collaudata”.

³⁷ In termini Cass. pen., Sez. V, 20 dicembre 2013, n. 14582, D’Onofrio, ove si chiarisce che “in linea di principio, non sarebbe neppure indispensabile la commissione effettiva di condotte di intimidazione per ritenere configurabile un reato associativo siffatto (anche in ambiti geografici diversi da quelli tradizionalmente ricollegabili alle varie tipologie storico-culturali delle organizzazioni criminali italiane), a condizione, però, che risulti aliunde dimostrata una tale diffusione della consapevolezza della capacità criminale dell’associazione da rendere inutile l’esigenza che di quella capacità si sia data prova conclamata. Il che comporta comunque l’adozione di atti materiali, per quanto non intimidatori, dei quali il tessuto sociale in cui l’organizzazione risulti inserita abbia avuto obbiettiva contezza”.

³⁸ Dunque non può essere considerato fatto notorio e nemmeno massima d’esperienza destituita di riscontri empirici: occorre verificare in concreto tale notorietà, magari anche attraverso l’ausilio di esperti, come ha fatto Trib. Rimini, 14 marzo 2006, cit.; a questo riguardo si rinvia a G. AMATO, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall’interazione tra “diritto penale giurisprudenziale” e legalità*, cit. 269 ss..

³⁹ Sono di questa opinione G. DE VERO, *I reati associativi nell’odierno sistema penale*, cit.; C. VISCONTI, *Mafie straniere e ‘ndrangheta. Una sfida alla tenuta dell’art 416bis?*, cit., 381.

⁴⁰ I. MERENDA e C. VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 8; G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 135.

a prescindere da atti concreti di minaccia e violenza - significa che non ha ancora saputo dotarsi di una carica intimidatoria autonoma⁴¹.

6. Osservazioni conclusive.

Al di là della presenza o meno di un collegamento funzionale con una delle mafie “storiche”, appare evidente che i nuovi fenomeni associativi si discostino dal modello preso come riferimento dal legislatore al momento dell’introduzione dell’art. 416bis c.p. perché generalmente non costituiscono i vincoli di assoggettamento e omertà con atti eclatanti.

A questo proposito è stato chiarito che il “metodo mafioso” può dirsi effettivo sebbene esternato *“avvalendosi di quella forma di intimidazione, per certi aspetti più temibile, che deriva dal non detto, dall’accennato, dal sussurrato, dall’evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere”*⁴².

Anche questo modo di essere dell’associazione, difatti, può risultare concretamente idoneo a porsi in relazione causale con l’assoggettamento (generico), e l’omertà che a sua volta ne discende.

Mafia “silente” non può corrispondere ad assenza di forza intimidatrice in termini effettivi: tale terminologia può trovare cittadinanza esclusivamente se utilizzata per rimarcare che certi sodalizi fanno ausilio di un linguaggio evocativo, che si potrebbe dire “criptato”, tra le righe del quale è nascosta un’apprezzabile carica intimidatoria empiricamente riscontrabile.

Solo in questi termini può parlarsi di un modo di essere tipicamente mafioso, che semmai, diversamente dal passato, difficilmente si palesa all’osservatore estraneo alle dinamiche dell’ambiente di riferimento: il messaggio intimidatorio promanante dall’associazione in quanto tale viene solo sussurrato e dunque occorre l’obbligo di “decodificarlo”⁴³.

È innegabile, pertanto, che in casi di tal fatta l’accusa sia chiamata ad uno sforzo immane sotto il profilo probatorio⁴⁴, siccome si trova costretta ad individuare la

⁴¹ In questi termini Trib. Bari 28 marzo 2003, Chen Jan Zhong, cit., che ha escluso la natura mafiosa di un’associazione di cinesi levantini rilevando che *“non è in grado di un’autonoma capacità intimidatrice, che invece è determinata solo da specifici atti di violenza nei confronti dei singoli clandestini che si ribellano”*.

⁴² Letteralmente Cass. pen., Sez. II, 23 febbraio 2015, n. 15412, Agresta, la quale chiarisce che *“meglio sarebbe ridefinire la nozione di cd. mafia silente non già come associazione criminale aliena dal cd metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente”*; contra. Cass. pen., Sez. V, n. 19141, 13 febbraio 2006, Bruzzaniti, Rv. 234403, che ritiene incompatibile il concetto di mafia silente con l’esteriorizzazione richiesta dall’art. 416bis c.p..

⁴³ C. VISCONTI, *Mafie straniere e ‘ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta dell’art 416bis?*, cit., 354, il quale sostiene che *“molto dipende dalla professionalità degli investigatori: ossia dalla loro attitudine a leggere la realtà indagata in modo complesso e culturalmente disponibile a declinare il “metodo mafioso” in forme – per dir così non etnocentriche”*.

⁴⁴ AA.VV., *Il “doppio binario” nell’accertamento dei fatti di mafia*, GAITO e SPANGHER, (a cura di), Torino, 2013; LA SPINA, *Riconoscere le organizzazioni mafiose oggi: neo-*

“chiave di volta” attraverso cui accedere ad un linguaggio nuovo e sfuggente, che tuttavia può rivelarsi, se decriptato, in grado di ingenerare un alone di intimidazione diffuso, o quanto meno il controllo di alcuni settori dell’ambiente circostante.

Per tali ragioni chi scrive ritiene vadano accolti con favore i passaggi argomentativi del Tribunale di Reggio Emilia nella parte in cui, ribadendo l’esigenza di verificare la sussistenza di una forza intimidatrice attuale ed effettiva, chiarisce che la stessa può concretizzarsi attraverso lo sfruttamento della fama criminale consolidatasi nel tempo, nonché mediante la capacità di esercitare violenze o minacce anche solo implicite, allusive e ambientali.

A onor del vero, pur trattandosi, astrattamente, di fenomenologie criminali che rientrano nel tipo legale, queste alle volte paiono dotate di una carica offensiva inferiore rispetto a quella che ha caratterizzato in passato alcuni sodalizi “tradizionali”.

Di talché, in nome del principio di proporzionalità, si dovrebbe tenere conto di questo minor grado di offensività non già in termini di *an* - ovverosia in ordine alla sussistenza o meno della fattispecie di cui all’art. 416*bis* c.p. - bensì nel momento in cui l’organo giudicante debba stabilire il *quantum* di pena da applicare al caso concreto, tenendo conto dei parametri indicati all’art. 133 c.p..

Ove invece la carica sopraffattrice non venga affatto esternata, nemmeno nelle particolari forme sinora descritte, il fenomeno dovrebbe ritenersi estraneo al perimetro del 416*bis* c.p.⁴⁵.

Come è stato icasticamente osservato, *“essere ‘ndranghetista, soprattutto fuori dalla Calabria dove realmente la ‘ndrangheta permea ogni aspetto della vita sociale ed economica, non vuol dire necessariamente, in assenza di concrete dimostrazioni di fatto, fare lo ‘ndraghetista”*⁴⁶.

formazione, trasformazione, espansione e repressione in prospettiva comparata, in M. SANTORO, (a cura di), *Riconoscere le mafie*, Bologna, 2015, 95 e ss..

⁴⁵ In termini Cass. pen., Sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 18459, Barbaro, Rv. 254031, ove a chiare lettere si conferma che il delitto di associazione mafiosa si contraddistingue per il *“metodo utilizzato, consistente nell’avvalersi della forza intimidatrice che promana dalla stessa esistenza dell’organizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell’ambiente sociale e dunque una situazione di generale omertà. L’associazione si assicura così la possibilità di commettere impunemente più delitti e di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, determinando una situazione di pericolo per l’ordine pubblico economico. La situazione di omertà deve ricollegarsi essenzialmente alla forza intimidatrice dell’associazione. Se essa è invece indotta da altri fattori, si avrà l’associazione per delinquere semplice”*.

⁴⁶ Letteralmente G.u.p. Genova, 9 novembre 2012, n. 1351, Barillaro, in *mafieinliguria.it*